

Allegato (A)

STATUTO

SCUOLA DI CIRCO CIRCOPLA' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I - Denominazione - Sede

Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Serra de' Conti (AN), via Ezio Vanoni 11, un'associazione che assume la denominazione:

"SCUOLA DI CIRCO CIRCOPLA' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "CIRCOPLA' A.S.D. - A.P.S.".

L'associazione si costituisce Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod..

Il cambio di sede legale all'interno del comune di Serra de' Conti non comporta modifica statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

L'associazione ha durata illimitata. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo in particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o all'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro né diretto né indiretto ed ha per fine la pratica e l'incremento delle Attività Sportive Dilettantistiche promosse dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, oltre che fini ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 Le attività di interesse generale dell'Associazione sono:

- L'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle Ginnastiche, nelle discipline della Ginnastica Acrobatica (come ad esempio le attività circensi), della Ginnastica Artistica, della Ginnastica per tutti, della Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, del Parkour ed eventualmente anche qualsiasi altra disciplina sportiva riconosciuta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito da Sport e Salute all'interno del Dipartimento per lo sport.

Elisa Menicelli

Imma F. F. F. F. F.

Chanchok

In particolare la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

- L'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delega, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

Elisa Mancinelli

Indes Federico

Antonio Bui

- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatto almeno 3 mesi prima.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali all'Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse Economiche - Fondo Comune

Articolo 11 L'Associazione trae risorse per il suo funzionamento e per le sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

Elisa Mancelli

Andrea J. J. J. J.

Carlo R.

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12 L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, redatto secondo l'art. 13 del CTS in conformità alla modulistica definita dal Ministero del lavoro, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Assemblee

Articolo 14 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e mail, messaggistica o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

Elisa Mancelli

Andrea Fedorow

Chavolo R.

Articolo 15 L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o scissione, lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio / rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Gli associati minorenni saranno rappresentati da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

- o In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
- o In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 L'Assemblea straordinaria, quando si riunisce per deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Elisa Mancinelli

Indeo Berlowe

Chioschi

Consiglio Direttivo

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, da consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, per tanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

Articolo 20 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Articolo 21 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente, convocare entro 15 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 22 L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea e resta in carica per quattro anni. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

Elisa Minorelli

Giuseppe F. edswen

Cherish

L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Articolo 23 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti Annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione che sarà possibile mediante richiesta scritta (via email), motivata e nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali, da far pervenire almeno un giorno prima all'Associazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e/o devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Norma finale

Articolo 25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Elisa Mancorli

Andrea Fierbened

Cherri

